

CORTE DEI CONTI



0030157-23/09/2016-SCCLA-Y31PREV-A



S

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Corte dei Conti UFFICIO di CONTROLLO sugli ATTI del MIUR, del MIBAC del MIN. SALUTE e del MIN. LAVORO
18 OTT 2016
3877
Il Direttore Generale MARTORANA

Della Mercurio

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri* ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante "*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*";

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni recante *Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto* ed in particolare l'articolo 13, comma 7;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)* ed in particolare l'art. 1, commi 241-246;

Visto il Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30 recante *Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007 n. 244*;

Visto l'articolo 2 del predetto Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011 rubricato *prestazione aggiuntiva*, che al comma 4, prevede che *la misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1*;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, su determinazione del Presidente dell'Inail n. 296 del 19 novembre 2013, che ha fissato l'addizionale sui premi versati dalle imprese a decorrere dall'anno 2013, nella misura dell'1,17% per le voci di lavorazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 e nella misura dello 0,02 % per le lavorazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 2, comma 6, del predetto Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011 che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio;

Visto il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

Vista la determinazione del Presidente dell'Inail n. 159 del 17 giugno 2014 relativa alla determinazione della misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2013;

Tenuto conto delle determinazioni assunte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 5577 del 9 aprile 2014, in merito all'utilizzo delle economie costituite nel Fondo relative agli anni 2008-2010;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto nella seduta del 26 maggio 2016, in ordine alla misura complessiva e al conguaglio della prestazione aggiuntiva per l'anno 2013, indicate nella risultanze delle note tecniche del 24 aprile 2015 e dell'8 gennaio 2016 elaborate dalla Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto;

Vista la relazione del Direttore Generale dell'Inail del 7 luglio 2016;

Vista la determinazione del Presidente dell'Inail n. 255 dell'11 luglio 2016 recante Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 commi 241-246 e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30. Determinazione della misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2013;

Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES, espresso con nota n. 62227 del 25 luglio 2016;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2013 è fissata in misura pari al 15,9%.

Articolo 2

2. La misura del conguaglio della prestazione aggiuntiva per l'anno 2013 è pari al 4,0%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti della prestazione aggiuntiva già erogati.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

13 SET. 2016

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

